



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

STATUTO

COMUNE DI MONTE ISOLA



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
ART. 1	Il Comune
ART. 2	Sede, Stemma, e Gonfalone
ART. 3	Funzioni
ART. 4	Tutela della salute
ART. 5	Tutela del patrimoni naturale, storico, artistico
ART. 6	Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero
ART. 7	Assetto ed utilizzazione del territorio
ART. 8	Sviluppo economico
ART. 9	Programmazione economico – sociale e territoriale
ART. 10	Partecipazione e cooperazione
ART. 11	Servizi pubblici
ART. 12	Albo pretorio
TITOLO II	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I	ORGANI ELETTIVI
ART. 13	Organi del Comune
CAPO II	IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 14	Il Consiglio Comunale
ART. 15	Il Consigliere Comunale
ART. 16	Doveri del Consigliere
ART. 17	Poteri del Consigliere
ART. 18	Dimissioni del Consigliere Comunalì
ART. 19	I Gruppi Consiliari
ART. 20	Prima Adunanza
ART. 21	Convocazione del Consiglio Comunale
ART. 22	Ordine del giorno
ART. 23	Notifica dell'avviso di convocazione
ART. 24	Numero legale per la validità delle sedute
ART. 25	Numero legale per la validità delle deliberazioni
ART. 26	Pubblicità delle sedute
ART. 27	Votazioni
ART. 28	Regolamento interno
ART. 29	Commissioni Consiliari
CAPO III	LA GIUNTA COMUNALE
ART. 30	Composizione della Giunta
ART. 31	Nomina della Giunta
ART. 32	Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore
ART. 33	Impedimento permanente, rimozione, decadenza decesso e dimissioni del Sindaco
ART. 34	Decadenza dalla carica di Sindaco o Assessore
ART. 35	Revoca degli Assessori
ART. 36	Competenza della Giunta Comunale
ART. 37	Funzionamento della Giunta Comunale
ART. 38	Mozione di sfiducia
CAPO IV	IL SINDACO
ART. 39	Funzioni
ART. 40	Competenze
ART. 41	Delegazioni del Sindaco
ART. 42	Poteri di ordinanza del Sindaco



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

ART. 43 Competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

ISTITUZIONI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 44 Libere forme associative
ART. 45 Consultazioni
ART. 46 Istanza, petizioni, proposte
ART. 47 Referendum Consultivo
ART. 48 Effetti del Referendum
ART. 49 Disciplina del Referendum
ART. 50 Azione popolare

CAPO II

PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – DIRITTO DI ACCESSO

ALL'INFORMAZIONE

ART. 51 Comunicazione dell'avvio del procedimento
ART. 52 Partecipazione al procedimento
ART. 53 Pubblicità degli atti
ART. 54 Diritto di accesso all'informazione
ART. 55 Il Difensore Civico

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 56 Ordinamento degli uffici e dei servizi
ART. 57 L'attività Amministrativa
ART. 58 Collaborazioni esterne
ART. 59 Responsabilità disciplinare del personale

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 60 Il Segretario Comunale
ART. 61 Il Direttore Generale

TITOLO V

RESPONSABILITA'

ART. 62 Responsabilità verso il comune
ART. 63 Responsabilità verso terzi

TITOLO VI

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 64 Istituzione o partecipazione

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 65 Ordinamento
ART. 66 Finanza Comunale
ART. 67 Attività Contrattuale
ART. 68 Regolamento di Contabilità
ART. 69 La revisione economico – finanziaria
ART. 70 Controllo economico – finanziario

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 71 Funzione normativa
ART. 72 Procedimento di formazione dei Regolamenti

TITOLO IX

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 73 Efficacia dello Statuto
ART. 74 Modalità



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1
Il Comune

1. Il Comune di Monte Isola è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

ARTICOLO 2
Sede, Stemma e Gonfalone

1. Il territorio del Comune di Monte Isola si estende per Km² 4,30 ed è costituito dalle seguenti Località: Siviano, Porto, Peschiera Maraglio, Carzano, Novale, Menzino, Masse, Olzano, Senzano, Cure, Sensole, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella Località di Siviano.
3. La modifica della denominazione delle località e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.
4. Il comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma, autorizzati con d.p.c.m. e riconosciuti ai sensi di legge.

ARTICOLO 3
Funzioni

1. Il Comune rappresenta e cura unitamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove, rimuovendo eventuali ostacoli, lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantisce e promuove altresì la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla amministrazione comunale e al raggiungimento delle proprie finalità.
3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Il Comune valorizza il principio di uguaglianza fra uomo e donna, preconstituendo strumenti adeguati perché venga eliminata ogni causa limitativa alla sua generalizzata attuazione.

ARTICOLO 4
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di Handicap, agli inabili ed agli invalidi.



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 5

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Il Comune tutela, altresì, il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ARTICOLO 6

Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, privilegiando quello giovanile, e il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative sportive e l'organizzazione del volontariato; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge 08.06.1990 n.142.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

ARTICOLO 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture e degli impianti industriali, artigianali, turistici, commerciali e agricoli.
2. Il Comune promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Il Comune predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione, se deliberati.
4. Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e circolazione, adeguato ai fabbisogni della mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Il Comune predispone, anche di concerto con i comuni limitrofi, enti sovracomunali, altre istituzioni e organizzazioni qualificate, programmi ed eventuali strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

ARTICOLO 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

2. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorisce l'associazionismo, al fine di consentirne una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative di lavoratori dipendenti ed autonomi.

ARTICOLO 9

Programmazione economico – sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art.3, comma 5,6,7,8 della legge 08.06.1990 n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, politiche economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ARTICOLO 10

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'art.6 della legge 08.06.1990, n.142.
2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni, sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti continuativi con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni ed enti sovracomunali.

ARTICOLO 11

Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensioni non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni o altre società a prevalente capitale pubblico locale;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri enti interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istruzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comunali, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti in aula, può delegare alla Comunità Montana la gestione di servizi comunali.



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 12
Albo Pretorio

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

ARTICOLO 13
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:
 - Il Consiglio Comunale;
 - La Giunta Comunale;
 - Il Sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 14
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da 12 Consiglieri.
2. Le modalità di elezione, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico – amministrativo, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.
4. Il Consiglio Comunale esercita le sue funzioni ad esso attribuite dalle Leggi Statali, Regionali e dal presente Statuto.
5. L'esercizio delle podestà e delle funzioni non può essere delegato.

ARTICOLO 15
Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

2. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 16 **Doveri del Consigliere**

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori di commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali, che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive dell'assemblea, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità

ARTICOLO 17 **Poteri del Consigliere**

1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni, nonché di richiedere la convocazione di un Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 31 della legge 08.06.1990, n. 142.
3. Le forme e modi per l'esercizio di tali diritti e, più in generale, per il funzionamento del Consiglio – organo dotato di autonomia funzionale ed amministrativa – sono disciplinati da apposito regolamento.

ARTICOLO 18 **Dimissioni del Consigliere Comunale**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e sono efficaci ed irrevocabili dalle loro presentazione, non necessitando di alcuna presa d'atto.
2. Il Consiglio, entro 10 giorni, deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

ARTICOLO 19 **I Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi i gruppi consiliari, a seconda dell'appartenenza o in gruppo misto, dandone comunicazione al Segretario Comunale o durante la prima seduta del Consiglio Comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capogruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista e che non facciano parte della Giunta Comunale



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 20 Prima Adunanza

1. Il Sindaco eletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo – eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.
2. La prima adunanza del nuovo Consiglio comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in merito agli assessori nominati.
3. In tale seduta il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
5. Entro 45 giorni dalla proclamazione del Sindaco, dopo aver interpellato la Giunta Comunale, provvede a presentare al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. In sede di presentazione delle linee programmatiche i gruppi consiliari possono presentare proposte e osservazioni da discutere nel corso della seduta consiliare.

ARTICOLO 21 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, il quale fissa anche il giorno dell'udienza.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Al fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti il bilancio e il relativo rendiconto.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai 20 giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ARTICOLO 22 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

ARTICOLO 23 Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) Almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'udienza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) Almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'udienza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) Almeno 24 ore prima dell'udienza per i casi di urgenza o per oggetto da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.
2. Per la notifica delle udienze del Consiglio, ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio Comunale.
3. Si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 24

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'udienza, l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:
 - a) I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

ARTICOLO 25

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) I Consiglieri che si astengono;
 - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 27

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

ARTICOLO 28

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 29

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale, su propria iniziativa o su proposta della Giunta Comunale, può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali.
2. Alle commissioni permanenti sono attribuiti poteri consultivo sulle materie di competenza consiliare.
3. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.
4. Il Regolamento, da approvarsi secondo le modalità previste per il Regolamento del Consiglio Comunale, disciplina il numero, i poteri, le materie di loro competenza, il funzionamento e nomina, la loro composizione nel rispetto del criteri proporzionale, nonché le forme di pubblicità dei lavori.
5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, cittadini singoli, le libere forme associative, i funzionari e dipendenti comunali per l'esame di specifici argomenti.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 30

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di quattro Assessori, uno dei quali può essere scelto anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale, nonché di competenza, di prestigio e di professionalità.

ARTICOLO 31

Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, designandone uno quale Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

ARTICOLO 32

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Associazioni

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, cugini, affini di primo grado e adottandi e adottati.



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 33

Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso e dimissioni del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. In tali casi la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

ARTICOLO 34

Decadenza della carica di Sindaco e Assessore

1. La decadenza alla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) Accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) Negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

ARTICOLO 35

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori e provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

ARTICOLO 36

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altresì nelle competenze della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 37
Funzionamento della Giunta Comunale

1. Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale raggruppati per settori omogenei, e sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
4. La Giunta delibera con l' intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art.25 del presente Statuto.
7. I verbali di deliberazioni della Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 38
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano della carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al sol venire meno della maggioranza consigliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre della sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia è approvata, il Segretario Comunale informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio Comunale e di nomina del Commissario.

CAPO IV
IL SINDACO

ARTICOLO 39
Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 40
Competenze

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio e fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori.
3. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, società ed istituzioni.
4. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi.
5. Il Sindaco convoca i comizi per i Referendum consultivi.
6. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
7. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, operanti nel territorio, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
8. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura. È competenza della Giunta adottare la delibera di autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio ed ai dirigenti.
9. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni in pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
10. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

ARTICOLO 41
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (Vice Sindaco).
2. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinarie organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
9. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell'Assessore delegato (Vice Sindaco) esercitano le funzioni gli Assessori secondo l'ordine di Anzianità dato dall'età.

ARTICOLO 42

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine ripartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

ARTICOLO 43

Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
 - b) All'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
2. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai Consiglieri Comunali.

TITOLO III PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
--

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 44

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
2. L'amministrazione per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli e associati:



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

- a) Tiene elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento alla Giunta Comunale ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento.
- b) Le Associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in generale, di servizio alla comunità.

ARTICOLO 45

Consultazioni

Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni delle cooperative e le altre formazioni economiche sociali.

ARTICOLO 46

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, di seguito per semplicità chiamate genericamente istanze, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Protocollo. Le istanze devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta, che deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e deve tutelare interessi collettivi o comuni necessità.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta e il Segretario, decide l'ammissibilità della istanza e la trasmette alla Giunta o al Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze.
4. In ogni caso, il Sindaco, entro 20 giorni utili al ricevimento dell'istanza comunica per iscritto la decisione, di cui al precedente comma, l'organo a cui è stata trasmessa, e la motivazione dell'eventuale non ammissibilità.
5. Qualora le istanze siano presentate da almeno 100 elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a discuterle entro 60 giorni dalla loro presentazione.
6. Le modalità di presentazione, le procedure di esame e le risposte, come pure le forme di pubblicità delle istanze, sono disciplinate da apposito regolamento.

ARTICOLO 47

Referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivo la partecipazione all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) Atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - b) Atti e provvedimenti concernenti il personale;
 - c) Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d) Atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe;
 - e) Atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e linguistiche;
 - f) Revisione dello Statuto;
 - g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonoma iniziativa, promuove referendum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. I Referendum su materia di esclusiva competenza Comunale possono essere indetti anche su richiesta dei cittadini.
5. Il Referendum può essere richiesto da almeno 350 cittadini residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.
6. Le firme per il Referendum devono essere raccolte e depositate nella Segreteria Comunale.
7. Il Sindaco indice il Referendum entro 60 giorni dalla data di deposito delle firme in Segreteria o dalla data in cui alla domanda.
8. Nell'ordinanza di indizione del Referendum verranno specificati il quesito, il numero di firme valide che lo sostengono, la data della consultazione e l'invito ai cittadini a partecipare.
9. I Referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ARTICOLO 48

Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei cittadini votanti.
2. Il Referendum ha validità se votato almeno il 50% dei cittadini aventi diritto al voto.
3. Il Consiglio Comunale, successivamente alla proclamazione del risultato referendario, adotta i relativi e conseguenti atti, in conformità alle indicazioni espresse dagli elettori.

ARTICOLO 49

Disciplina del Referendum

Le norme di attuazione del Referendum sono stabilite dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 50

Azione Popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 51

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionamento responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

ARTICOLO 52

Partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 53

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa spregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia il pregiudizio agli interessi del Comune, degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso un ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei Regolamenti.

ARTICOLO 54

Diritto di accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 55

Il Difensore Civico

1. Può essere istituito il Difensore Civico Comunale. Il Difensore interviene, su istanza dei soggetti richiedenti o su propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenza, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento amministrativo e l'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed autonomia.



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 56
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità
2. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

ARTICOLO 57
L'attività amministrativa

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;
 - c) l'individuazione delle responsabilità strettamente collegate all'ambito decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi e al direttore generale.

ARTICOLO 58
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.
2. Le convenzioni devono stabilirne:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.



COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 59

Responsabilità disciplinare del personale

1. La legge disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 60

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
3. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Formula, su richiesta, i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico – giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali.
4. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico, se istituito.
5. Il Segretario presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca.
6. Il Segretario roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o dal Sindaco.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

ARTICOLO 61

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco.
Sovrintende alla gestione dell'Ente e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite al Segretario Comunale.



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

TITOLO V
RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 62
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazioni di legge che comportano danni all'erario del Comune
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

ARTICOLO 63
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle proprie funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a rimborsarlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto a terzi l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

TITOLO VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 64
Istituzione o partecipazione

1. L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende o Società, è autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale, che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma si applicano gli art. 32, comma 2, lett. n) e 36, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142.
3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 65
Ordinamento

1. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, di tasse e di tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 66
Finanza Comunale

1. La Finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ARTICOLO 67
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, vendite, acquisti a titolo oneroso, permute, locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito provvedimento amministrativo indicante:
 - il fine che il contratto intende perseguire;
 - l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente.

ARTICOLO 68
Regolamento di contabilità

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Le norme relative alla contabilità generale sono emanate con apposito regolamento.



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 69

La revisione economico – finanziaria

1. La revisione economico – finanziaria viene esercitata dal Revisore previsto dall'art. 57 della legge 08.06.1190, n.142.
2. Il Revisore dei conti in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 70

Controllo economico – finanziario

1. I Responsabili degli uffici e servizi possono essere chiamati ad eseguire rendicontazioni volte al controllo economico – finanziario da parte del nucleo di valutazione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

TITOLO VIII
ATTIVITÀ NORMATIVA

ARTICOLO 71
Funzioni normative

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva;
 - d) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore;



COMUNE DI MONTE ISOLA
(Provincia di Brescia)

ARTICOLO 72

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione di un Regolamento spetta al Consigliere Comunale, alla Giunta e ai Cittadini.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 08.06.1990, n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima all'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art.47, comma 1, della legge 08.06.1990, n.142; una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

<p>TITOLO IX REVISIONE DELLO STATUTO</p>
--

ARTICOLO 73

Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

ARTICOLO 74

Modalità

1. Le Revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art.4, comma 3, della legge 08.06.1990, n.142.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.